



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Pavia

SEZIONE PRIMA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Maria Codega
ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281quinques c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2381/2024 R.G. promossa da:

PRISMA SPV s.r.l., C.F., P.Iva il patrocinio dell'avv. e

con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv.

ATTORE

contro:

PILAR DIOSITA YCAZA OLMEDO, (C.F. YCZPRD69A55Z605P) con il patrocinio
degli PILAR DIOSITA YCAZA OLMEDO avv. VENTURA KATIA e VENTURA
MIRKO (VNTMRK75C12C933D) Via Giulio Carcano 14 22063 Cantù, con elezione di
domicilio in Via Giulia Carcano 14 22063 Cantù, presso e nello studio dell'avv.
VENTURA KATIA;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati, che qui si intendono richiamate

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato SPV s.r.l e per essa s.p.a. introduceva il giudizio in epigrafe nel termine concesso dal G.E. che, con ordinanza del 30.4.2024, aveva sospeso l'esecuzione ritenendo, ai fini cautelari, la fondatezza delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva della creditrice procedente e di incertezza del credito azionato in via esecutiva. Parte attrice contestava le tesi difensive della signora producendo alcuni documenti e chiedendo al Tribunale di revocare l'ordinanza emessa in data 30.4.2024 con cui il G.E. aveva sospeso la procedura esecutiva presso terzi R.G.E. n. 2049/2023 promossa davanti al Tribunale di Pavia da SPV s.r.l. nonchè di accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'esistenza del diritto di SPV s.r.l. e per essa doValue s.p.a. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Sig.ra in forza del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo in atti.

La convenuta si costituiva in giudizio contestando le domande di parte attrice, ribadendo le eccezioni già svolte nel ricorso in opposizione e chiedendo la declaratoria di carenza di legittimazione attiva e, in via riconvenzionale l'accertamento di carenza di prova scritta del credito azionato, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B., la non debenza della somma azionata in via esecutiva, la nullità e/o l'invalidità, del pignoramento mobiliare promosso dalla sedicente cessionaria, la caducazione degli effetti del titolo esecutivo e dell'atto di precetto notificato nonché l'illegittimità della applicazione di interessi ultralegali ai sensi dell'art. 1284 c.c. e 117 T.U.B. nel contratto di mutuo in oggetto (per l'anatocismo e/o costo occulto, per l'indeterminatezza del regime finanziario con capitalizzazione composta e per la manipolazione dei tassi euribor) e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'invalidità, del pignoramento mobiliare promosso dalla sedicente cessionaria previa caducazione degli effetti del titolo esecutivo e dell'atto di precetto notificato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo giudice che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Spv sia fondata e meriti accoglimento, anzitutto in relazione alla mancata prova della cessione di crediti intervenuta tra Spa. Appaiono infatti fondati i rilievi di parte convenuta sulle carenze della documentazione prodotta, che non soddisfa il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte (Cassazione a Sezioni Unite del 16 febbraio 2016, n. 2951) che è il seguente *“La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa”*.

Quindi, con la suddetta pronuncia, la Suprema Corte, facendo seguito alla decisione presa in precedenza (Cass., Civ, Sez. I, sentenza del 23.2.2018 n. 4453), ha stabilito che la cessionaria del credito che agisce in giudizio per il suo pagamento, la quale asserisce che lo stesso le sia stato ceduto, insieme ad altri crediti, deve fornire la prova del titolo in base al quale agisce (ossia i fatti costitutivi del proprio credito) ed, in particolare, il trasferimento della titolarità del credito, che altro non è che il contratto di cessione che prevede che lo specifico credito, per cui si agisce, rientri tra quelli oggetto della cessione. Parte attrice ha prodotto a prova della legittimazione tre documenti: l'avviso pubblicato in G.U., n. 121, Parte II del 15.10.2019 - il contratto di cessione del 11.10.2019 - la dichiarazione della cedente

Per consolidata giurisprudenza l'avviso non è sufficiente a provare la legittimazione attiva.

Il contratto di cessione prodotto in causa è effettivamente carente nel contenuto, presenta molte parti oscurate, non è prodotto in originale o copia autentica ma solo in forma di un estratto in inglese, e non è dato sapere chi sia il soggetto sottoscrittore e se sia munito dei poteri di firma.

La dichiarazione di _____ non può avere valenza sostitutiva del contratto di cessione o dell'elenco recante le posizioni cedute, non trattandosi, peraltro, in senso proprio di una confessione, non essendo proveniente da parte alcuna, né di un documento, trattandosi di atto predisposto per la causa in esame. (in tal senso, Tribunale di Milano, sentenza del 16.9.2021; Tribunale di Brescia, sentenza del 21.12.2022; Tribunale di Lanciano 15.9.2023).

Infine va rilevato che il mutuo non è stato erogato da _____ bensì da _____ e non c'è negli atti di causa alcun documento che dimostri come il credito derivante dal mutuo sia passato nella titolarità di Unicredit, fatto che sarebbe il necessario antecedente logico e giuridico per consentire successivamente una valida cessione

All'accertata carenza di legittimazione attiva di Prisma consegue logicamente una carenza di legittimazione passiva rispetto alla riconvenzionale di parte convenuta perché, la non dimostrata la titolarità del credito in capo a Prisma comporta che non possano essere assunte pronunce circa la validità del contratto di mutuo o l'esistenza del credito perché non si può ritenere validamente instaurato il contraddittorio.

P. Q. M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando

1) dichiara la carenza di legittimazione attiva di _____ SPV s.r.l. all'azione esecutiva nei confronti di _____ non essendo provato che _____

SPV sia titolare del credito azionato in executivis

2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta, non essendo provata la legittimazione passiva di _____ SPV

3) vista la reciproca soccombenza, compensa integralmente le spese del giudizio

Pavia 23 agosto 2026

Il G.O.T. Avv. Antonio Codega